



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 28/12/2017

OGGETTO: DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE AD USO PUBBLICO DAL 31 DICEMBRE 2017 AL 1' GENNAIO 2018

IL SINDACO

Considerato che:

- durante la notte di Capodanno è consuetudine compiere l'accensione e i lanci di fuochi di artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ecc.;
- ogni anno a livello nazionale accadono infortuni anche di grave entità derivanti alle persone nell'utilizzo di simili prodotti;
- l'accensione e il lancio incontrollato di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini e potenziale fonte di rischio per l'integrità fisica e traumi delle persone e degli animali;
- l'accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici determina nell'ambito dell'intero territorio comunale momenti di forte inquinamento acustico tali da incidere sulla qualità di vita delle persone e a spaventare gli animali fino al punto di indurli alla fuga dal luogo di dimora abitale con conseguente rischio per la loro incolumità e di incidenti stradali;

Visto che lo sparo e il lancio dei predetti fuochi di artificio viene effettuato molte volte anche da minori, i quali utilizzano detti materiali esplosivi con imperizia tale da rappresentare un pericolo reale e concreto per se stessi e per le persone e cose che si trovano sul posto dove avvengono gli spari;

Preso atto dell'esistenza in commercio di fuochi di artificio silenziosi e a basso consumo acustico che diminuiscono i disagi sopra elencati;

Ritenuto opportuno sensibilizzare i cittadini, nonché i venditori affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;

Visto l'art 57 del TULPS;

Visto il D. Lgs 4 aprile 2010 , n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

Considerato pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale così da limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto ed altri luoghi di pubblico incontro;

Rilevato che in coincidenza del Capodanno è però ormai tradizione antica e consolidata quella di festeggiare con botti ed altri artifici legali l'inizio del nuovo anno;

Considerato in omaggio alla tradizione italiana tollerare solo per alcune ore l'uso di fuochi e botti così da limitare fortemente il disagio per persone ed animali;

Visto l'art 54 comma 4 del Dlgs 267/2000;

Visto l'art 57 del TULPS;

Visti il Dlgs 4 aprile 2010 n. 58 della Direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici per le parti ancora in vigore e il Dlgs 29 luglio 2015 n. 123 "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici";

ORDINA

su tutto il territorio comunale è vietato:

- fare esplodere petardi, botti, fuochi di artificio e articoli pirotecnici in genere **nella giornata del 31 dicembre 2017** con eccezione della fascia oraria dalle ore 23,00 del 31 dicembre 2017 alle ore 1,00 del 1 gennaio 2018.

- l'utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita, nei luoghi privati senza la licenza di cui all'art 57 del TULPS;

- l'utilizzo di fuochi pirotecnici anche posti in libera vendita nei luoghi pubblici e privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite nelle apposite etichette e le prescrizioni di cui al DLGS 58/2010 e 123/2015;

In ogni caso l'eventuale uso durante la fascia oraria sopra indicata di fuochi di artificio, petardi, mortaretti, razzi ecc. dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza e a distanza di sicurezza da persone, animali e cose così da garantire la massima sicurezza;

Dovranno essere rispettate scrupolosamente le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al DL 58/2010;

INVITA

- la cittadinanza ad evitare comunque l'uso di botti e petardi rumorosi anche nella fascia oraria di tolleranza, prediligendo l'uso di materiale quanto più "silenzioso" e rispettoso della quiete pubblica ed evitandone l'uso nelle vicinanze di persone ed animali.

AVVISA

- che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500.
- che l'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della legge 689/1081;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza
- al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio,
- straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Comune di Sasso Marconi per l'informazione alla cittadinanza e sia trasmesso:
 - alla Prefettura;
 - alla Stazione Carabinieri di Sasso Marconi;
 - al Servizio Polizia Municipale.

A chiunque spetti di far rispettare il presente provvedimento.

Di dare atto che la presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 28/12/2017

IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)